



COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 6 DEL 20-02-2019
COPIA

OGGETTO: Imposta unica comunale approvazione aliquote e tariffe anno 2019

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venti**, del mese di **febbraio**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , in seduta di Prima convocazione.

Eseguito l'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
VERRUZZI NICOLA	Sindaco	Presente	
SIGNORINI MARIAELENA	Vice Sindaco	Presente	
Simoncini Massimo	Consigliere	Presente	
Brogi Massimiliano	Consigliere	Presente	
MONTOMOLI ANDREA	Consigliere	Presente	
NEGRINI LORENZO	Consigliere	Presente	
VIVOLI SAURO	Consigliere	Presente	
MERCANTELLI PAOLA	Consigliere	Presente	
BIAGINI MASSIMO	Consigliere	Presente	
LANDI ANTONIO	Consigliere	Presente	
BACCI PAOLA	Consigliere	Assente	
		10	1

Presiede l'adunanza il Sig. **NICOLA VERRUZZI**, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Dott. **Fabio Toscano**, incaricato della redazione del verbale .

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE C.C. n° 6 del 20-02-2019 - COPIA -

Ufficio proponente: TRIBUTI

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 6 del 13-02-2019

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2019, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019;

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 8 del 27/02/2018 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2015:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille – Conferma della detrazione di € 200
Aliquota per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO che per l'anno 2018 questo Ente ha disposto l'azzeramento delle aliquote TASI;

CONSIDERATO, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, che tale entrata non è soggetta alla sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata, anche per il 2018, dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio;



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1093 L. 145/2018 ha prorogato per il 2019 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»;*

CONSIDERATO che il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell'8 febbraio 2018, ha quindi reso noto che dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto pubblicato le *«Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013»* per supportare gli Enti che nel 2018 si sono misurati con la prima applicazione della nuova disposizione;

CONSIDERATO che, nelle proprie note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma, puntualizzando che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013, per cui la proiezione di un costo standard di



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2018 si deve considerare che molti fattori possono cambiare, in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno. Le componenti della Tabella 2.6 saranno soggette, di conseguenza, a variazione nel momento in cui si prenderà a riferimento una base dati più aggiornata nell'ambito di una fisiologica e periodica revisione della metodologia dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, pur non essendo stata ancora approvata alcuna proroga di tali disposizioni per l'anno 2019, l'Amministrazione non può che confermare le tariffe della TARI approvate per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

VISTO l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

PRESO ATTO che l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD ha comunicato che procederà all'invio del Piano Economico Finanziario entro il termine del 28/02/2018;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è stato prorogato, così come individuato nei punti precedenti, al 28/02/2018, appare, per ovvie ragioni impossibile attendere la definizione dei costi del servizio da parte dell'ATO;

CONSIDERATO che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2019, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	17 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 maggio
	Saldo	30 settembre

DI STABILIRE altresì che l'intero importo della TARI dovuta potrà essere versato in un importo unico entro il 31 luglio;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 e loro successive modificazioni.



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità ed alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille – Conferma della detrazione di € 200
Aliquota per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si conferma anche per l'anno 2019 l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili;

Tassa sui rifiuti (TARI)



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

1. di prendere atto che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2019, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;
2. di disporre che, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei rapporti con i contribuenti, risulta opportuno confermare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2019, la conferma delle tariffe della TARI approvate per l'anno 2018, così come determinate alla luce delle risultanze del Piano Finanziario dello stesso anno;
3. di confermare anche per l'anno 2019 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti, riservandone il possibile aggiornamento in sede di eventuale revisione delle tariffe TARI da effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019;
4. di dare atto che nella determinazione dei costi sono state valutate le risultanze dei fabbisogni standard e che tali risultanze devono essere pesate considerando che il comune di Montieri è un comune montano con numerose abitazioni distribuite nella campagna e che si trova in una posizione disagiata in quanto situato molto distante dai centri di raccolta e trattamento dei rifiuti con il conseguente scostamento dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti rispetto ai costi standard;
5. di confermare per l'anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), distinte tra utenze Domestiche e non domestiche, secondo lo schema indicato nell'Allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale,

1. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	17 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 maggio



COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

	Saldo	30 settembre
--	-------	--------------

- di stabilire altresì che l'intero importo della TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro il 31 luglio;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

Ufficio proponente: TRIBUTI

**Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 6 del 13-02-2019 avente per oggetto:
"Imposta unica comunale approvazione aliquote e tariffe anno 2019 "**

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE: Favorevole

in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;

Il Responsabile del Servizio
F.to STEFANIA MUZZI

Montieri li: 14-02-2019

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

ESPRIME PARERE : Favorevole

in ordine alla sola regolarità contabile della proposta;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to STEFANIA MUZZI

Montieri li: 14-02-2019



**COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)**

DELIBERAZIONE C.C. n° 6 del 20-02-2019 - COPIA -

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta e dichiara aperta la discussione.
Non essendoci richieste di intervento, si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari e 1 astenuti, legalmente espressi;

DELIBERA

di approvare, come approva, la suesposta deliberazione.

Inoltre, ravvisata la necessità, con 9 voti favorevoli, 0 voti contrari e 1 astenuti, legalmente espressi

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fabio Toscano

IL PRESIDENTE
F.to NICOLA VERRUZZI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Toscano

Montieri li, 01-03-2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblica legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA



**COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li 01-03-2019

Il Funzionario incaricato

F.to Fabio Toscano
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **01-03-2019 al 16-03-2019**;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno **20-02-2019**.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario incaricato

F.to Fabio Toscano

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi della art. 3, comma,2 del D.Lgs. n.29/1993